



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore GIOVANARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 SETTEMBRE 2016

Modifiche all’articolo 411 del codice penale

ONOREVOLI SENATORI. - Su Tutto il territorio nazionale si stanno moltiplicando i messaggi pubblicitari di agenzie funebri che offrono all'estero un processo di diamantificazione delle ceneri del congiunto defunto.

Nella pubblicità si sottolinea come «il diamante è generato esclusivamente con ceneri provenienti dalla cremazione umana senza l'utilizzo di additivi. Ogni persona è unica come lo stile di vita che conduce e l'ambiente in cui vive, queste condizioni influiscono sulla composizione chimica delle ceneri e fanno sì che ogni diamante sia peculiare e che brilli con propria tonalità di bianco o blue rendendolo più esclusivo. Attraverso un procedimento chimico dalle ceneri viene estratto il carbonio che, sottoposto a pressioni e temperature elevate, si trasforma in grafite, la sostanza che darà poi vita al diamante».

Ciò che si ottiene sempre secondo la pubblicità sono veri diamanti con le stesse caratteristiche ottiche, fisiche e chimiche dei diamanti naturali. Il costo dell'operazione varia dai 3500 euro per un diamante di 1/4 di carato ai 13.000 euro per un diamante da 1 carato, che richiede una lavorazione più lunga, che qualcuno dei proponenti si spinge perfino a valutare avere un valore commerciale di 30.000 euro.

È di tutta evidenza che questi diamanti, uno o più per defunto, essendoci anche la

possibilità di produrne più di uno da distribuirne ai parenti, non distinguibili facilmente da quelli naturali, finiranno nel tempo per entrare nel mercato per le più varie ragioni (furti, smarrimenti, ignoranza di ulteriori eredi della provenienza del gioiello eccetera).

La legge in vigore nel nostro Paese per la verità consente soltanto la dispersione delle ceneri e non il suo «utilizzo» che rientra nel concetto di vilipendio di cadavere dell'articolo 441 del codice penale, ma viene facilmente aggirata trasportando le ceneri all'estero per esempio in Svizzera, dove esistono aziende specializzate nel settore e facendole rientrare in Italia sotto forma di diamante.

Con questo disegno di legge si intende pertanto proibire severamente questa pratica non soltanto per gli aspetti moralmente discutibili dell'utilizzo delle ceneri umane, ma soprattutto per evitare nel tempo la nascita di un mercato di diamanti da cadavere, terreno fertile per truffe, raggiri, e pratiche commerciali che stravolgerebbero totalmente anche le comprensibili intenzioni di mantenimento di un contatto con il defunto che animano le persone a cui le aziende funebri si rivolgono per pubblicizzare il processo di diamantificazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 411 del codice penale dopo le parole: «o una parte di esso,» sono inserite le seguenti: «o ne trasferisce all'estero le ceneri per sottoporle a un processo di diamantificazione,».

